

STATUTO CER

Articolo 1 - Denominazione e durata.

È costituito, nel rispetto del Codice Civile e della normativa applicabile (i.e. D.Lgs. n. 117/2017), su iniziativa promotrice dei seguenti soci fondatori/associati:

- a) Sig. Zunino Luca, nato a Sanremo (IM) il 11/04/1981, residente in Taggia (IM), Via Periane snc; Cod. Fisc. ZNNLCU81D11I138U, P. Iva 01242340089 in qualità di azienda e persona fisica
- b) Sig.ra Zunino Tiziana, nata a Sanremo (IM) il 09/05/1978, residente in Taggia (IM), Via Mazzini 50; Cod. Fisc. ZNNTZN78E49I138S, P. Iva 01199290089 in qualità di azienda e persona fisica
- c) Sig. Anfossi Gianni, nato a Sanremo (IM) il 23/11/1962, residente in Taggia (IM), Regione Corneo 35; Cod. Fisc. NFSGNN62S23I138O
- d) Sig.ra D'Antilia Teresa, nata a Sanremo (IM) il 17/04/1962, residente a Taggia (IM), Via Morene 3; Cod. Fisc. DNTTRS62D57I138Z, P. Iva 01333250080 in qualità di azienda e persona fisica
- e) Sig. Todaro Franco, nato a Taggia (IM) il 15/03/1955, residente a Taggia (IM), Via San Francesco 281, Cod. Fisc. TDRFNC55C15L024I
- f) Sig. Fagioli Andrea, nato a Genova (GE) il 30/05/1975, residente a Taggia (IM), Via Roma 2; Cod. Fisc. FCLNDR75E30D969Q
- g) Sig. Priori Viale Alessandro, nato a Taggia (IM) il 28/10/1966, residente a Taggia (IM), Via Stazione 3/1, Cod. Fisc. PRRLSN66R28I138O, P. Iva 01200790085 in qualità di azienda e persona fisica
- h) Sig. Scarcia Andrea, nato a Sanremo (IM) il 16/03/1977, residente a Taggia (IM), Via Mazzini 50, Cod. Fisc. SCRNDNR77C16I138E, P. Iva 01249830082 in qualità di azienda e persona fisica
- i) Macellerie Ginatta srl, sede legale Pompeiana (IM), Via Mazzini 5, Cod. Fisc. e P. Iva 00835550088, legale rappresentante Ginatta Lara, Cod. Fisc. GNTLRA84G69E290H
- j) A.B. srl, sede legale Taggia (IM), Via della Cornice 120, Cod. Fisc. e P. Iva 01201870084, legale rappresentante Boeri Giovanni Orazio, Cod. Fisc. BROGNN50C05A536Z
- k) Doppia C srl, sede legale Taggia (IM), Regione Anguilla Lungo Argine, Cod. Fisc. e P. Iva 01263460089, legale rappresentante Giuffra Bartolomeo, Cod. Fisc. GFFBTL64B01I138E

l'Ente denominato "EnergEtica Taggia, la nostra comunità energetica rinnovabile" che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta. L'Associazione è apartitica e aconfessionale; e ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede L'Associazione ha sede in Taggia (IM), Via Periane snc

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è titolato a formulare un eventuale "Regolamento di esecuzione" che, a integrazione dello Statuto, detti la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 4 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Più precisamente, l'Associazione persegue i suoi scopi dando vita a una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva UE 2018/2001, dell'art. 8 del D.Lgs. 199/2021 e di ogni norma di successiva modificazione, integrazione e attuazione, svolgendo tutte le attività da consentite dall'impianto normativo di riferimento; anche in funzione del contrasto alla povertà energetica di cui alla Direttiva UE 2001/2018.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati, all'interno degli ambiti territoriali determinati ai sensi della legislazione vigente.

Per raggiungere lo scopo suddetto, la Comunità potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione a disposizione della Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, a tal fine potrà, nel rispetto della normativa applicabile e vigente:
- gestire i rapporti con il GSE;
 - monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione;
 - accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci;
 - ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento.

- b) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;
- c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

La Comunità potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- a) la promozione e la collaborazione nell'ambito di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;
- b) lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- c) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- d) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- e) la promozione dell'attività della Comunità, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Comunità;
- g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

La Comunità potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere qualunque atto e operazione per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale; ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari ed i finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie di qualunque natura.

In via strumentale e sussidiaria, la Comunità potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

La Comunità può percepire incentivi agevolazioni fiscali nel caso spettanti, secondo la normativa vigente.

Avuto riguardo alle finalità della Comunità, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dai soci o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai soci dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

La comunità è autonoma e ammette alla sua partecipazione aperta e volontaria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale)

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera n) del TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso), la Comunità può costituire una o più "configurazioni per l'autoconsumo diffuso", ciascuna delle quali è autonoma dalle altre - anche per l'accesso a incentivi e contributi - ed è data dall'insieme degli impianti di produzione e punti di connessione in grado di assicurare la condivisione dell'energia rinnovabile all'interno di un perimetro geografico rappresentato dalla medesima cabina primaria.

L'Associazione potrà svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Associazione potrà partecipare, laddove non vietato dalla legge, ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro, con prioritaria precedenza all'ambito locale in cui essa opera.

L'Associazione concepisce l'oggetto sociale di cui al presente articolo e lo persegue nell'ottica di favorire l'ambito territoriale in cui essa opera, ricercandovi prioritariamente i propri soci, partner e fornitori.

Articolo 5 – Associati membri, soci

Ai fini qui d'interesse, i termini "associati", "membri" e "soci" di seguito impiegati sono da intendersi come sinonimi del medesimo significato, di "soggetto partecipante alla CER...".

Sono soci della Comunità persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito. anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della L. n. 196/2009, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono

ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa e media tensione sottesa alla stessa zona di mercato dell'energia elettrica. I produttori e consumatori, sottesi alla medesima cabina primaria, possono dar luogo a più configurazioni di autoconsumo appartenenti alla Comunità definite all'interno del "Regolamento di esecuzione".

I soci consumatori e produttori, di ogni configurazione, dovranno essere titolari di un punto di prelievo o immissione che sia ubicato all'interno del perimetro di servizio della stessa cabina primaria.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, è gratuita. È facoltà dell'Associazione prevedere a carico dei suoi soci il versamento di una quota associativa, in ogni caso equa e proporzionata, finalizzata a coprire i costi di funzionamento dell'Associazione; nonché di una quota di compartecipazione alle spese per investimenti.

I soci si distinguono in:

- a) soci produttori;
- b) soci consumatori.

Sono soci consumatori i soggetti che **all'interno di una o più configurazioni**, hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità, al netto di tutta l'energia elettrica eventualmente autoconsumata rispetto ad un impianto da fonti rinnovabili già esistente presso il punto di prelievo.

Sono soci produttori i soggetti che all'interno di una o più configurazioni, hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e condividano l'energia elettrica prodotta al netto di eventuali autoconsumi con i consumatori appartenenti alla Comunità Energetica.

Un soggetto può, al contempo, essere sia consumatore che produttore.

Articolo 6 – Ammissione dei soci

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

1. presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide l'organo di amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto o sospensione della domanda di ammissione. **A titolo esemplificativo e non esaustivo: i motivi di rigetto possono essere riconducibili al non possesso dei requisiti per entrare in una comunità energetica; mentre i motivi di sospensione della domanda di ammissione possono essere riconducibili alla temporanea saturazione del volume di energia**

condivisa definito nel “Regolamento di esecuzione” con il coefficiente ECs;

2. dichiarare di accettare le norme dello statuto.

La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. Il numero dei soci è illimitato.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Comunità che è organizzata secondo i principi generali della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

E' possibile in ogni momento, per i soci, uscire dalla configurazione ferma restando, in caso di recesso anticipato, la debenza di eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, come concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.21.

Nel caso in cui un associato disponga di una pluralità di punti di connessione e/o immissione (POD) sottesi alla medesima cabina primaria e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per una unica quota e ha diritti per un solo voto.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute, autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto del D.M. 414/2023 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto D.M. 414/2023 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e dalle relative Regole Operative del GSE.

Articolo 8 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione - ferma restando la debenza degli eventuali corrispettivi di cui all'art. 7 del presente Statuto - con un preavviso di 30 giorni, da eseguirsi mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto nel trentesimo giorno dalla data di comunicazione del preavviso.

Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi materialmente o moralmente l'Associazione;
- con il proprio comportamento pregiudichi gravemente l'attività sociale o renda impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi delle previsioni dello Statuto;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Contro la decisione di espulsione, il socio può avvalersi dei soli rimedi previsti dal Codice civile.

Articolo 9 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;

- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, autorizzate dal Consiglio Direttivo (ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile).

Articolo 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima.

L'Assemblea:

- approva le linee generali programmatiche dell'Associazione; del programma di attività,
- delibera sull'eventuale quota associativa e sulle eventuali quote di compartecipazione agli investimenti,
- delibera sulla ripartizione dei vantaggi economici come stabiliti nel regolamento di esecuzione,
- nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore, se necessari;
- approva entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva i regolamenti e, su proposta del Consiglio Direttivo, le relative modifiche;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- nomina e revoca, ove previsto dalla legge, l'eventuale organo di controllo e l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o chi ne fa le veci presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri dell'organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro soci da almeno 3 mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e ogni operazione straordinaria che coinvolga l'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. **Le deliberazioni riguardanti la modifica della percentuale di ripartizione in capo ai produttori sono assunte solo in caso di voto $\frac{3}{4}$ dei partecipanti l'Assemblea.**

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati. **In deroga a quanto stabilito nel periodo precedente, la modifica dello Statuto dell'Associazione in tema di ripartizione in capo ai produttori può essere assunta solo con la presenza della metà dei soci e voto di almeno $\frac{3}{4}$ degli stessi.**

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun

associato può rappresentare più di un altro associato.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non-in-presenza, purché sia garantita la contestualità di partecipazione, ovvero con modalità alternative quali audio-video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea degli associati, rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea.

Potranno essere eletti nel Direttivo sia gli Associati sia persone fisiche terze con dimostrate competenze in materia di CER.

Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti.

Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;

- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Gli appartiene il potere di rappresentanza esterna generale.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati, con relativa rappresentanza esterna.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta; e comunque ogni sei mesi per il compimento degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 7 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Per il primo esercizio e sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica, il primo C.D. viene così costituito:

sig. Zunino Luca nato a Sanremo (IM) il 11/04/1981 residente in Taggia (IM), Via Periane snc, Cod. Fisc. ZNNLCU81D11I138U che viene nominato fin da subito Presidente;

sig. Anfossi Gianni nato a Sanremo (IM) il 23/11/1962 residente in Taggia (IM), Regione Corneo 35, Cod. Fisc. NFSGNN62S23I138O che viene nominato fin da subito Vicepresidente

sig. Fagioli Andrea nato a Genova (GE) il 30/05/1975 residente in Taggia (IM), Via Roma 2, Cod. Fisc. FCLNDR75E30D969Q che viene nominato fin da subito Segretario

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea.

Il Presidente, in quanto Rappresentante Legale dell'Associazione, ai sensi delle Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR in attuazione del D.M. 414/2023, assume il ruolo di Referente della Comunità Energetica. Si definisce Referente il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Il Presidente ha la facoltà, attraverso apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, di conferire l'incarico di referente ad un produttore o consumatore appartenente alla comunità stessa o a un produttore terzo, la cui energia rileva nella configurazione di autoconsumo, che sia una Energy Service

Company (E.S.Co.) certificata secondo la norma UNI 11352.

Articolo 13 – Vicepresidente e Segretario

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, al consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario, che dura in carica quanto il Consiglio.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 - Patrimonio e risorse economiche dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo

scioglimento.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti ed eredità legali accettate con beneficio d'inventario, ove imputate a patrimonio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici, pure europei e/o internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, sia positivamente erogati, sia fruiti o fruibili in forma di sconti, riduzioni, abbattimento prezzi o risparmi fiscali;
- b) contributi per l'ammissione, se previsti; le quote associative annuali, i contributi degli associati a fondo perduto e gli eventuali finanziamenti degli associati senza interessi; eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti agli associati in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da terzi;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- f) ogni tipo di contributo e provento economico previsto ai sensi della legislazione vigente come spettante a favore delle comunità energetiche rinnovabili, in relazione alla loro costituzione e alla loro attività;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui sopra.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati, in forma di:

- (i) pagamento delle bollette degli associati clienti finali o
 - (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità
- di tutto o parte di quanto incamerato a titolo di contributo e provento economico previsto ai sensi della legislazione vigente come spettante a favore delle comunità energetiche rinnovabili, in relazione alla loro costituzione e alla loro attività.

Tale corresponsione/ripartizione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'Associazione, come da scopo e finalità dell'Associazione stessa.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto al valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale (di cui all'Appendice B delle Regole operative, Allegato 1 al Dm MASE n. 414/2023, come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. g) del Dm MASE n. 414/2023), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 17 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e al DM 15 giugno 2020, n. 106. Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Articolo 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Ente del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 19 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria, ricorrendo le cause di cui all'art. 27 del Codice civile.

S'intende divenuto impossibile lo scopo associativo nell'ipotesi in cui le scelte del singolo membro/associato influiscano sulle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto; o allorché l'eventuale

modifica delle previsioni dell'art____del Regolamento, in materia di quote di ripartizione tra i membri/associati dei benefici economici spettanti, non sia limitata ad un aggiustamento di tali quote di carattere fisiologico, che si determina coincidere nella misura massima del **10%** di quanto originariamente previsto, ma ecceda tale limite in maniera tale da danneggiare in particolare le coerenti e proporzionate aspettative di ristoro degli investimenti posti in essere a favore della Comunità da parte dei membri/associati produttori.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo dell'Organo di amministrazione.

Articolo 20 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del legale rappresentante e Presidente pro tempore. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle pubbliche autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di ogni altro eventuale organo sociale e di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

Articolo 21 – Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 22 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, eventualmente anche dei propri soci e nel rispetto delle relative norme di legge, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

Articolo 23 – Clausola compromissoria

In caso di contestazioni sull'interpretazione e/o applicazione di qualsiasi articolo del presente Statuto, prevarrà la decisione del Consiglio Direttivo; in caso di controversie non altrimenti componibili, le parti si avvarranno del tentativo di mediazione della Camera Arbitrale di ...

Articolo 24 - Disposizioni finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti.

In originale sottoscritto a Taggia il 23/01/2025 da:

Zunino Luca

Zunino Tiziana

Anfossi Gianni

D'Antilia Teresa

Todaro Franco

Fagioli Andrea

Priori Viale Alessandro

Scarcia Andrea

Ginatta Lara

Boeri Giovanni Orazio

Giuffra Bartolomeo
